

OTTAVIO BANTI

**I TRATTATI FRA GENOVA E PISA
DOPO LA MELORIA FINO
ALLA METÀ DEL SECOLO XIV**

Per quanto si sa, i più antichi rapporti tra Pisa e Genova furono di buon vicinato e di alleanza. Pisa, tra le repubbliche marinare, fu forse quella che per prima e più a fondo s'impegnò contro il pericolo islamico, dapprima in azioni di rappresaglia di qualche rilievo, fidando soprattutto, se non esclusivamente, nelle proprie forze; poi in vere e proprie azioni di guerra e prefiggendosi obiettivi sempre più impegnativi, con l'aiuto — spontaneo o richiesto — anche di altre città.

Tra queste, anche per comuni interessi marinari e commerciali, Genova ebbe un posto rilevante e, a quanto pare, in un rapporto di alleanza « fraterna », se si vuol credere alla testimonianza del poeta del *Carmen in victoriam Pisanorum*, il quale, d'altra parte, lascia intendere anche che i Pisani ebbero consapevolezza della validità e dell'importanza dell'aiuto genovese. Infatti, enumerando gli alleati che presero parte con i Pisani all'impresa di Zawila e di Mahdya (1087), usa queste espressioni a proposito dei Genovesi:

Convenerunt Genuenses virtuti mirabili
Et adiungunt se Pisanis amore amabili¹.

Così quell'anonimo contemporaneo — *amore amabili* — ancorché sembri a noi assai improbabile che i rapporti tra le due città, seppur in quei primi tempi, fossero sempre e soltanto amichevoli. Genova, rispetto a Pisa, nell'ultimo ventennio del secolo XI era una potenza di second'ordine, ma già in forte ascesa; e sappiamo che non sopportò di restare in quella posizione a lungo. La prima crociata, con gli interessi nuovi e le forze dirompenti che suscitò aprendo nuove e più importanti fonti di ricchezza alle repubbliche marinare, pose fine per

¹ G. Scalia, *Il Carme pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087*, in *Studi di filologia in onore di Silvio Pellegrini*, Padova 1971, vv. 41-42, p. 37.

sempre a questo « amore amabile » tra Genova e Pisa creando interessi contrastanti e situazioni di frizione, che suscitarono e fomentarono insuperabili gelosie. A ciò si aggiunga la questione della Corsica, per il predominio su quest'isola, per cui già da tempo Pisa aveva posto a sostegno giuridico delle proprie mire vari privilegi e riconoscimenti papali e un privilegio di primazia causa di infinite lotte. Sintomo palese di questa crescente rivalità fu l'assenza dei Genovesi dall'impresa maiolichina.

Secondo i cronisti delle due parti², la prima guerra ufficialmente dichiarata tra Genova e Pisa ebbe inizio nel 1119 proprio in seguito all'aggravarsi delle frizioni che avevano come oggetto la Corsica, e fu la prima di una numerosa serie di aspre guerre interrotte solo da tregue e da brevi periodi di pace, anche questi non di rado turbati da private ostilità, con relativo strascico di rappresaglie e di liti. Questo in breve il carattere dei rapporti tra le due città per tutto il secolo XII e per buona parte del XIII: patti sempre solennemente conclusi e mai osservati del tutto grazie a stratagemmi diplomatici e a cavilli giuridici. Secondo le Cronache genovesi del Caffaro e dei suoi continuatori, ma anche secondo quelle lucchesi e fiorentine — il che potrebbe essere significativo — sarebbero stati sempre i Pisani a venir meno ai patti, tanto da divenire, questa loro mancanza di fede alla parola data, assolutamente proverbiale. I Pisani, in quelle cronache vengono costantemente presentati come uomini infidi, spergiuri, simulatori e dissimulanti, astuti macchinanti d'inganni: insomma veramente [. . .] « volpi sì piene di froda / che non temono ingegno che le occupi »³, secondo l'icastica espressione dantesca. E la « comunis opinio » trovò anche una spiegazione, per così dire, storica, a tale caratteristica della loro indole, nella mitica discendenza dei Pisani dal greco Pelope, fondatore della loro città. Ciò spiega senza dubbio, almeno in parte, la singolare complessità del trattato di pace stipulato nel 1288 tra Genova e Pisa; complessità che è dovuta anche all'uso che vi si

² Bernardo Maragone, *Annales Pisani*, ed. M. Lupo Gentile, in *RIS*², VI, 2, p. 8; Caffaro, *Annali genovesi*, ed. L. T. Belgrano in *Fonti per la storia d'Italia*, Roma 1890, I, p. 16.

³ D. Alighieri, *Purgatorio*, XIV, vv. 53-54.

fa di numerose clausole e formule di garanzia al fine di cautelarsi nei riguardi dei Pisani e delle loro macchinazioni. Tale caratteristica non si riscontra, se ho visto bene, in nessuna delle convenzioni più antiche ed è tipica proprio del trattato del 1288, che in realtà segna il momento più acuto nella storia di questi rapporti.

Ora, prima di intraprendere l'analisi di questo trattato — che è il primo di quelli che mi sono proposto di esaminare — non sarà inopportuno richiamare brevemente alla memoria le caratteristiche diplomatiche dei trattati tra Comuni di questo periodo, a cominciare da quelle del secolo XII, allo scopo di fare anche qualche comparazione e rilevare eventuali diversità rispetto ai trattati che esamineremo. Non intendo però riproporre il problema della natura delle convenzioni tra Comuni, di chi o che cosa dia — secondo la dottrina e la prassi giuridica del tempo — fede pubblica ad atti e trattati tra Stati; né il problema connesso della natura privata o pubblica del primo Comune e quindi nemmeno quello se gli atti emanati da Comuni siano da considerare pubblici per effetto della natura pubblica del Comune o perché redatti da un notaio in quanto persona pubblica. Questioni lungamente dibattute in passato e su cui più di recente si cimentò tra gli altri Giorgio Costamagna. Sintetizzando molto le conclusioni a cui pervenne questo illustre studioso⁴, dirò soltanto che nel secolo XII due sono i principali modi di assicurare fede alle convenzioni internazionali: 1) la «carta partita», un tipo di documento per cui non era essenziale una figura particolare di redattore, con attributi giuridici specifici⁵; e 2) il sigillo del Comune cioè delle due parti contraenti. A questi due modi si aggiunse poi, ma solo più tardi, la sottoscrizione notarile o più esattamente la redazione e la sottoscrizione del testo della convenzione da parte di un pubblico notaio. Inoltre si richiese nel documento l'elenco

⁴ G. Costamagna, *La convalidazione delle convenzioni tra Comuni, a Genova nel sec. XII*, in «Bull. dell'Arch. Paleografico ital.» n. s., X, 1955, ora in *Studi di Paleografia e di diplomazia*, Roma 1972, pp. 225-235.

⁵ Il Costamagna richiamò opportunamente l'attenzione sulle specifiche caratteristiche giuridiche e diplomatiche della «charta partita», o «per abecedarium divisa», per illustrare le ragioni della sua diffusione nell'Europa occidentale, anche presso Stati che, come le repubbliche marinare italiane, avevano ormai da tempo adottato il sistema di documentazione notarile (op. cit., p. 230).

dei testimoni presenti all'atto, eventualmente scelti dalla controparte.

La carta partita, così come anche il tipo di convenzione redatto e sottoscritto da notaio, si caratterizzano come atti e momenti finali di trattative condotte senza l'intervento determinante di terzi, quindi con la partecipazione diretta — se non esclusiva — delle opposte parti o di loro delegati.

La documentazione del secolo XII per quanto attiene ai trattati fra Comuni, comprende anche un tipo di trattato realizzato in seguito ad arbitrato, cioè a conclusione di una trattativa (in genere particolarmente laboriosa e difficile per obiettiva complessità di questioni e di interessi in gioco) risolta alla fine con una decisione arbitrale. Diverso, in questo caso, è l'aspetto formale e sostanziale dell'atto, che è quello della sentenza. Ovviamente diversa in tal caso era anche la procedura da seguire per dare validità al trattato. Concordata l'autorità arbitrale, cui affidare la decisione della controversia, le parti promettevano con giuramento di accettarne incondizionatamente il responso. Tale giuramento era prestato dai principali magistrati delle due parti e anche da un numero stabilito di cittadini, scelti dalla controparte tra i più ragguardevoli. Dei giuramenti si redigeva l'atto, redatto da notaio, in cui la formula del giuramento era seguita dal lungo elenco dei nomi dei giuranti. Anche perché affidata alla sacralità di un giuramento, la sentenza arbitrale almeno in teoria era inappellabile. Un notaio, delegato dagli arbitri, ne redigeva in più esemplari il testo ad uso delle parti, e lo corroborava con la propria sottoscrizione oltre che con l'elenco nominativo dei testimoni presenti al momento della pubblicazione.

A quanto mi risulta, nel corso del secolo XIII, Genova e Pisa ricorsero all'arbitrato solo una volta, nel 1209⁶. È significativo che non vi ricorressero nel 1288, ancorché ve ne fossero i presupposti e il papa si fosse offerto come arbitro e paciere⁷.

⁶ Il documento del 1209 aprile 26, Lerici, è edito dal Tola (cfr. *Codex diplomaticus Sardiniae*, in *Monumenta Historiae Patriae*, I, n. 16, pp. 313-315). Arbitrati del sec. XII sono quelli di Grosseto (1133 marzo 20) dovuto al papa Innocenzo II e quello di Lucca (1188 luglio 7) dovuto al papa Clemente III.

⁷ G. Caro, *Genua und die Mächte am Mittelmeer (1257-1311)*, Halle 1895-99; cito dalla trad. ital., *Genova e la supremazia sul Mediterraneo*, in «Atti della Soc. Lig. St. Patria», n. s., XIV-XV, 1974-75, II, pp. 67, 68, 74.

Nel corso del secolo XIII non mi sembra che vi fossero sostanziali modifiche dei modi di convalidazione e di assicurare fede alle convenzioni tra Comuni: essi rimasero infatti: 1) la redazione del documento in forma pubblica per mano di un notaio; 2) la sottoscrizione notarile; 3) l'elenco dei testimoni qualificati e, in taluni casi, l'apposizione dei loro sigilli insieme con quelli dei Comuni. Inoltre si ricorse di norma al sistema di far redigere da più notai, presentati dalla controparte, il testo del trattato in più esemplari, che si scambiavano poi tra le parti. Tali caratteristiche si ritrovano anche nei trattati del 1288 e del 1299, i quali perciò, sotto questo aspetto, rientrano nella norma. Essi tuttavia sono di particolare interesse per noi e perché sono espressioni di situazioni storiche quali mai se ne erano verificate di simili in precedenza nei rapporti tra Genova e Pisa; e soprattutto perché ambedue — ma in particolare il trattato del 1288 — contengono clausole e formule mai usate (che io sappia) in trattati di carattere internazionale; indizio, forse, che la particolare situazione politica creatasi in conseguenza della pace imposta da Genova, aveva dato luogo a gravi problemi di natura giuridica.

Ora, ciò che innanzitutto caratterizza il trattato del 15 aprile 1288 è il fatto che venne stipulato in seguito a trattative condotte, non da magistrati dei due Comuni, come era sempre avvenuto in precedenza, ma inizialmente da personaggi che erano e rappresentavano i prigionieri pisani detenuti a Genova, e, da ultimo, da due giureconsulti appositamente delegati, Nicolò de Guerciis, per il Comune di Genova e Ranieri Sampante per quello di Pisa⁸.

Il trattato del 1288 rappresenta una novità, rispetto ai precedenti, anche per quanto riguarda il contenuto, infatti si tratta non di un accordo tra le parti, né di una sentenza arbitrale, ma di un *diktat* con

⁸ Il « sindaco » pisano esibì una carta di delega del conte Ugolino della Gherardesca ed una del Consiglio del Senato e della Credenza: significativo indizio della situazione politica e istituzionale esistente in quel momento in Pisa. Non posso in questo mio esame prendere in considerazione il particolare (riferito fra gli altri dal cronista genovese coevo Iacopo Doria e certo importante e significativo), della parte avuta dai prigionieri pisani nelle trattative preliminari cfr. Iacopo Doria, *Annali genovesi*, in *Annali genovesi di Caffaro e continuatori*, V, a cura di C. Imperiale di S. Angelo, Roma 1929, p. 82.

cui i Genovesi vincitori impongono gravosissime condizioni ai vinti. Ne elencherò brevemente alcune, principali: 1) cessione del castello di Cagliari e del territorio circostante per un raggio di 4 miglia: i Pisani ivi residenti avrebbero dovuto sgombrare lasciando tutto intatto; 2) cessione del porto con tutte le sue strutture funzionanti; 3) cessione di castelli e borghi della stessa zona espressamente indicati; 4) cessione di tutto il territorio costiero del golfo per la profondità di un miglio; 5) cessione di tutte le saline con loro pertinenze, e delle popolazioni soggette a servizi e angarie per le saline; 7) cessione di vari castelli e luoghi del Logudoro, indicati; 8) rinuncia ad ogni rivendicazione sulla Corsica e ad ogni interferenza, di qualsiasi tipo, in quell'isola; divieto anche ai privati pisani di possedervi beni o avervi rapporti giuridici di qualsiasi genere, e cessione a Genova dei territori appartenenti ancora a Pisani; 9) demolizione in S. Giovanni d'Acri della torre ivi costruita dai Pisani *melior et altior, ad emulationem et invidiam*, di quella dei Genovesi e restituzione a loro dei beni loro tolti dai Pisani dopo il 1255.

È da notare lo speciale rilievo in cui è posta nel trattato la cessione di Cagliari e di tutto il territorio del golfo; non minore importanza tuttavia, nella realtà, aveva la cessione a Genova di altri territori dell'isola, a Sassari, Porto Torres e altrove. Infatti, per effetto di queste cessioni, sarebbero rimasti in possesso del Comune di Pisa quasi soltanto territori situati nell'interno e quindi di difficile accesso dal mare. Anche la clausola che mirava all'abbassamento della posizione dei Pisani in S. Giovanni d'Acri, ha, nel trattato, uno speciale rilievo; ed è comprensibile, considerato che, in quel momento, quello era l'ultimo importante sbocco ancora aperto in Siria ai mercanti italiani.

La natura di *diktat*, propria del trattato del 1288, si manifesta in modo ancor più palese quando — terminata la nutrita serie di imposizioni — il testo fa dichiarare al plenipotenziario pisano che le accetta *ex nunc* e senza condizioni.

Sotto l'aspetto diplomatico il trattato del 1288 è un atto notarile redatto *in formam publicam solemniter*, contemporaneamente da più notai, presentati dalle due parti, e quindi in più esemplari tutti originali: *firmata et testata* — vi è detto — cioè sottoscritti ognuno dal rispettivo rogatario (*sine aliquibus expensis*, sente il bisogno di aggiungere l'estensore genovese!). L'ulteriore elemento di garanzia di validità,

rappresentato dall'elenco nominativo dei testimoni — tradizionale senza dubbio —, nel caso specifico è meritevole di nota perché, come testimoni per il Comune di Pisa, i Genovesi scelsero alcuni personaggi rappresentativi e particolarmente autorevoli tra quei prigionieri che avevano promosso e condotto avanti con tenacia, a Genova e a Pisa, le trattative per la pace. Costoro erano certamente tra i più interessati alla stipula dell'atto: costoro, con i loro sigilli, oltre che con la presenza, corroborarono il documento del trattato (che risulta così *sigillis pluribus sigillatum*). Essi furono: il conte Fazio di Donoratico, Guglielmo di Ricoveranza, Oddone della Pace e Ugo di Guitto⁹. Per il Comune di Genova risultano invece testimoni il Priore dei Domenicani e il Guardiano dei Francescani dei conventi genovesi di quei due ordini. (Questi due frati ebbero anche ufficialmente l'incarico di conservare presso di sé un esemplare del trattato).

Gli altri elementi formali di convalida e di accettazione del trattato del 1288 sono quelli tradizionali, cioè il giuramento di accettazione dei patti pronunciato dai sindaci plenipotenziari e anche (ma questo non risulta dal testo del trattato, bensì da altri documenti¹⁰) da parte dei magistrati e da parte dei Consigli del Comune di Pisa, e da un certo numero di cittadini scelti dalla controparte tra quelli più ragguardevoli.

Oltre a queste formalità di carattere giuridico e morale, il trattato impone — e anche questo è almeno in parte innovativo rispetto ai precedenti trattati — un certo numero di garanzie dell'osservanza dei patti di carattere reale, pecuniario e territoriale. I Pisani dovevano de-

⁹ Guglielmo di Ricoveranza è ricordato, come prigioniero e come uno dei principali promotori della pace nelle trattative con il governo di Genova e con quello di Pisa, anche in una cronaca coeva cfr. E. Cristiani, *Gli avvenimenti pisani del periodo ugoliano in una cronaca inedita*, in «Bollettino storico pisano», XXVI-XXVII, 1957-1958, pp. 94-95.

¹⁰ Per la documentazione relativa ai preliminari e alla ratifica del trattato da parte di magistrature e consigli si possono vedere i docc. 56, 57, 58, 59, 60, 62 del *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, in *Historiae Patriae Monumenta*, II, Torino 1857, per il trattato del 1288; mentre i preliminari e la ratifica del trattato del 1299 sono attestati dai docc. 148, 149 e 152 della stessa raccolta. Il testo della pace del 1288 è *ivi* coll. 127-164; quello della "tregua" del 1299 è *ivi* coll. 372-392.

positare presso neutrali la rilevante somma di 50.000 lire di genovini suddivisa, per maggior sicurezza, in tante somme minori, in sette diverse città d'Italia¹¹. I depositari avrebbero dovuto consegnare tali somme al Comune di Genova qualora i Pisani fossero venuti meno ai patti. Altra somma — 20.000 marche d'argento — i Pisani dovevano consegnare come garanzia che avrebbero risarcito i danni inflitti dai loro corsari ad armatori e mercanti genovesi; altre somme ancora avrebbero dovuto consegnare al Comune di Genova al momento della liberazione dei prigionieri. Trascuro di elencare tutte le altre imposizioni fatte per garanzia dell'osservanza dei patti come il divieto di « armare » nuove navi o di navigare fuori delle acque comprese tra Napoli e la Sardegna al sud e *Aquas Mortuas* (Aigues Mortes, alle foci del Rodano) ad ovest¹²; la consegna di un castello nell'Elba e il pagamento di una contribuzione pari alla somma necessaria per tenervi una guarnigione agli ordini del Comune di Genova, ed altre ancora.

Ma ciò che più mi sembra meritevole di rilievo, in questo trattato del 1288, è l'uso nel testo di una serie di clausole e di formule che credo di non aver mai trovato usate in trattati tra Comuni, anche perché sono proprie, tipiche, dell'atto di cessione e compravendita di beni tra privati. Ne elenco qui di seguito le principali. Esse sono le clausole e formule di 1) libero e indisturbato possesso, in perpetuo e come di cosa propria dei territori di cui viene imposta la consegna¹³; 2) di libero e indisturbato uso della cosa acquistata¹⁴; 3) di autorizzazione, della parte cedente alla subentrante, a prendere possesso *corporaliter* e di fatto della cosa, senza necessità di ulteriore sentenza di tribunale

¹¹ Si tratta delle città di Genova (L. 8000), Asti (L. 7000), Piacenza (L. 7500), Lucca (L. 7000), Pistoia (L. 5000), Firenze (L. 8000), Siena (L. 7000).

¹² La navigazione di uomini e merci di Pisa non era consentita dal trattato del 1288, che però — tranne che per il Golfo di Cagliari — non precisa i termini del divieto, lasciandoli ad una successiva decisione di Genova (v. *ibid.*, col. 160: *secundum quem conveniens visum fuerit Comuni Ianue*) che li inserì poi nel trattato del 1299 (v. *ibid.*, col. 382).

¹³ [. . .] *teneat et possideat libere et quiete et de ipsis omnibus et singulis faciat dictum Comune Ianue in perpetuum ad voluntatem suam [. . .] tamquam de re sua propria* (*ibid.*, col. 137).

¹⁴ [. . .] *dictum Comune Ianue possit uti, experiri et omnia et singula demum facere [. . .]* (*ibid.*, col. 137).

o decreto di magistrato¹⁵; 4) dichiarazione della parte cedente di voler tenere la cosa, oggetto della transazione, a titolo precario per conto della subentrante fino alla effettiva sua consegna¹⁶; 5) rinuncia, della parte cedente, ad avanzare a proprio favore ogni e qualsiasi eccezione di carattere giuridico o procedurale, formale o sostanziale appellandosi a privilegi o leggi¹⁷. Come spiegare ciò? Avanzerò un'ipotesi.

Come si è visto questo trattato impone al Comune di Pisa la cessione di ampi territori, specie in Sardegna, con città, castelli e grossi centri abitati. Ora, di fronte ad un fatto simile — mai verificatosi, almeno in quella misura, nelle tante paci precedenti — probabilmente la dottrina e la prassi si trovarono impreparate a formulare un tipo di clausole specifiche, rispondente alle esigenze di quella particolare situazione politico-giuridica, in cui il Comune di Genova mirava a sostituirsi il più rapidamente possibile a quello di Pisa nel possesso dei territori della Sardegna. Si finse pertanto che quest'ultimo ne fosse stato fino a quel momento giuridicamente il proprietario per diritto privato, ignorando volutamente, per allora, i diritti sull'isola vantati da secoli dal Papato (e anche dall'Impero), diritti che di lì a pochi anni (1297) Bonifacio VIII avrebbe fatto valere per concedere l'investitura della Sardegna e della Corsica a Giacomo II d'Aragona. Ho detto, usando (forse) un termine improprio, che si trattò di una finzione; importa infatti rilevare, che non si trattò di un'affermazione tacita di superiorità e di indipendenza del Comune rispetto alle autorità universali: lo dimostra tra l'altro l'imposizione, fatta ai vinti, di consegnare al Comune di Genova tutta la documentazione — il trattato esplicita: in copia notarile autentica *per exemplum, in publicam formam* — concernente i territori oggetto della transazione, cioè i privilegi papali e imperiali relativi al dominio pisano in Sardegna.

¹⁵ [. . .] *habeat licentiam et bajliam adprehendendi corporalem possessionem et quasi [. . .] sine alicuius magistratus decreto (ibid., col. 130).*

¹⁶ [. . .] *constituens etiam syndicus Comunis Pisarum dicto nomine predicta omnia et singula precario possidere pro Comuni Ianue (ibid., col. 130).*

¹⁷ [. . .] *renunciens dictus syndicus Comunis Pisarum, dicto nomine, ex certa scientia et per pactum, omni beneficio et iure conventionum et privilegiorum et sentenciarum et cuicumque alii iuri quod [. . .] Comuni Pisarum competeret (ibid., col. 131).*

Dunque, per dare validità giuridica al negozio trascurando i diritti vantati dal Papato e dall'Impero sulla Sardegna, e anche la natura pubblica del trattato, si utilizzò una serie di clausole e di formule proprie dell'atto di compravendita e di cessione di beni tra privati.

* * *

Le condizioni imposte con il trattato di pace concluso il 15 aprile 1288 ebbero solo parziale applicazione da parte pisana e la pace stessa fu di breve durata. Le ostilità erano già cominciate da tempo quando la guerra fu ripresa ufficialmente nel luglio del 1289. Trascorsero altri dieci anni avanti che si giungesse a stipulare un nuovo trattato, che i Genovesi vollero fosse, non di pace, ma di tregua (31 luglio 1299) della durata di 25 anni; e ciò al fine di riservarsi la possibilità di realizzare in qualunque momento quegli obiettivi fissati col trattato del 1288, che, per vari motivi non erano stati ancora realizzati.

Ed ora farò qualche osservazione anche sul contenuto e sulle caratteristiche formali di questo trattato.

Esso ha inizio con l'invocazione che è rivolta alla Trinità divina, come d'uso; diversamente dal solito però in questo caso (ma, con qualche diversità, anche nel trattato del 1288), essa è seguita dall'invocazione alla Vergine e ai Santi protettori della città e del Comune di Genova¹⁸ mentre non viene fatta menzione di quelli di Pisa: primo significativo indizio dell'origine tutta genovese del documento, che già da qui appare imposto dal vincitore. Segue quindi una *narratio*, in cui l'estensore, alludendo alla guerra a cui quel trattato pone fine, attribuisce la responsabilità del suo insorgere e del suo lungo protrarsi alle istigazioni e alle subdole macchinazioni del Maligno — *hoste humani generis instigante*¹⁹ —, e alla speciale grazia del divino Redentore l'aver

¹⁸ *Ibid.*, col. 372: *In nomine Patris [. . .] ac beate Marie, beati Iohannis Baptiste, beati Laurentii, beati Georgii Vexilliferi Communis Ianue, beati Sixti et beatorum apostolorum Simonis et Iude.*

¹⁹ Il testo prosegue così: *cuius nefax ingenium continua seditione molitur ad suggerendum lites et discordias seminandum* (*ibid.*, col. 373).

ispirato pensieri di pace e la realizzazione dell'accordo, a cui si era giunti (precisa il testo) dopo molti mesi di trattative.

Dopo questa introduzione dal tono devoto e in apparenza conciliante, ha inizio il testo vero e proprio del trattato che stabilisce la tregua, ma richiama contemporaneamente — confermandone la piena validità — tutte le condizioni imposte dal trattato del 1288. Innanzitutto impone al Comune di Pisa la promessa formale di non modificare quel trattato; quindi la rinuncia ad ogni rivendicazione dei territori ceduti o ancora da cedere in Sardegna e in Corsica; la rinuncia a valersi della norma della prescrizione²⁰ per quanto riguardava il castello di Cagliari e gli altri territori non ancora occupati dai Genovesi, i quali d'altra parte si riservavano di occuparli in qualunque momento e con qualunque mezzo (escluso un intervento armato: *dummodo non faciant exercitum vel armatam*) senza che per questo si dovesse ritenere infranta la tregua.

Manca, in questo del 1299, la clausola assai ampia dedicata nel trattato del 1288 alla restaurazione genovese in S. Giovanni d'Acri. Non so dire se ciò sia dipeso dal fatto che i Pisani avessero già ottemperato ai patti. È da tener presente tuttavia che la questione, nel 1299, quanto meno aveva perduto gran parte della sua importanza, dato che da circa otto anni (dalla fine di maggio 1291) S. Giovanni d'Acri era passata in potere dei Mamelucchi.

Il trattato del 1299 ha poi due clausole, in parte nuove, rispetto al testo del 1288, che impongono al Comune di Pisa il pagamento di una forte penale di lire 100.000 di genovini, per essere venuto meno ai patti giurati nel 1288 (dunque, nonostante le concilianti parole della premessa, in cui si attribuiva tutta la responsabilità della guerra al « nemico dell'uman genere », i Genovesi realisticamente, ora, facevano cadere sui Pisani l'onere della penale); inoltre il pagamento di 60.000 lire di genovini per la mancata consegna di tre castelli del Logudoro e infine il risarcimento dei danni di guerra alle vittime di atti di pirateria. Di tale gravosa indennità di guerra Genova concedeva la rateizzazione, ma previa congrue garanzie e la consegna di pegni tra cui

²⁰ [. . .] *dum tamen Comuni Ianue non currant tempora vel prescriptio aliqua [. . .] in hiis que continentur in contractu dicte pacis (ibid., col. 374).*

400 ostaggi e, fino a completo pagamento, la proroga delle gravissime limitazioni alla navigazione pisana e al commercio, imposte nel 1288.

A ben considerare dunque, il trattato di tregua del 1299 poneva fine ad una guerra che avrebbe potuto durare ancora a lungo senza risultato, (ma che comunque sarebbe stata quanto meno fastidiosa per il commercio genovese, per i danni diretti e indiretti che gli arrecavano i corsari pisani) e non privava il Comune di Genova dei diritti acquisiti con la pace del 1288, anzi gli riconosceva esplicitamente la libertà di perseguire senza limiti di tempo la realizzazione degli obiettivi non ancora raggiunti, in particolare quello del dominio di Cagliari e del golfo. Rispetto al testo del trattato del 1288, in questo del 1299, sono da notare anche altre interessanti diversità formali e di contenuto. Ambedue i trattati sono espressione della volontà imperativa dei vincitori, quindi palesemente sono dei *diktat*; ambedue inoltre sono provvisti, a difesa e a tutela degli interessi genovesi, di tutte quelle cautele — clausole e formule giuridiche — che una diplomazia sagace e sospettosa, e l'accortezza e la lunga esperienza professionale di giuristi potevano suggerire. Però, come si è visto, il testo del 1288 almeno formalmente è presentato come frutto di trattative condotte da due plenipotenziari ambedue giureconsulti. Anche il trattato del 1299 è detto frutto di trattative protrattesi per parecchi mesi²¹; ma per quanto riguarda il modo, dal testo stesso risulta che il Comune di Pisa era stato rappresentato da una delegazione formata da un esperto diplomatico, Gano Chiccoli dei Lanfranchi²², e da due giureconsulti, mentre quello di Genova era stato rappresentato da un Cancelliere che — se si legge tra le righe — in realtà era stato quasi soltanto il portavoce dei due capitani Corrado Spinola e Lamberto Doria²³. Tutto ciò fa arguire che la delegazione pisana fu posta in una condizione umiliante di fronte ai

²¹ [...] *previis tamen pluribus et per plures menses habitis tractatibus in civitate Ianue per tractatores utriusque Communis (ibid., col. 373).*

²² Cfr. V. Salavert y Roca, *Cerdeña*, Madrid 1956, I, p. 474; II, pp. 369, 400, 402, 430, 459, 496.

²³ Il documento precisa appunto che il cancelliere *Lodixius Calvus* trattò con i delegati pisani *sub examine magnificorum virorum dominorum Corradi Spinole et Lamberti Aurie (Liber Iurium cit., II, col. 373).*

vincitori, e sottolinea ancor più il carattere anche formale di *diktat* di questo secondo trattato²⁴.

La tregua del 1299, stipulata per una durata di 25 anni, presumibilmente fu prorogata già prima del termine. La perdita degli atti relativi non ci consente però di conoscerne le modalità né le eventuali motivazioni. I documenti superstiti, per quanto relativi agli anni 1335, 1336 e 1337²⁵ e quindi alquanto più tardi, lasciano arguire che probabilmente fin dalla prima scadenza si convenne di prorogare la tregua anno per anno. Tale soluzione fu scelta — è detto nei documenti citati — perché giudicata la più idonea a tutelare gli interessi delle due parti, riconoscendo i vantaggi²⁶ derivanti dallo stato di pace vigente, e dall'esistenza di rapporti amichevoli fra i due popoli. In realtà il vincitore della Meloria ripeteva in quegli atti di proroga la condizione, imposta nel trattato del 1299, che la tregua (rinnovata ora annualmente) non avrebbe modificato²⁷ in alcun modo la natura dei rapporti giuridici stabiliti tra i due Comuni con la pace del 1288. Si ipotizzava dunque un ritorno allo stato di guerra?

Ora, se nel 1299, stipulando il trattato di tregua, poteva ritenersi possibile una ripresa delle ostilità, non si vede come questo fosse pensabile nel 1335 e negli anni successivi, considerati i profondi mu-

²⁴ Alla stessa conclusione porta il confronto tra la *narratio* del trattato del 1299 e quella, tanto più lineare, del trattato del 1288, che dice: [...] *ortis discordiis dissentionibusque et guerris dudum inter Comune [...] Ianue [...] et Comune Pisarum [...], invocata Spiritus Sancti gracia [...]* dicta Comunia [...] *ad pacem [...]* pervenerunt (*ibid.*, col. 127).

²⁵ Archivio di Stato di Pisa (= ASP), *Comune, divisione A*, reg. 29, cc. 67-68; c. 68^r, c. 69.

²⁶ La motivazione si esprime in questi termini: *Cognoscentes qualiter conversatio et commertium quam et quod Ianuenses [...] faciunt et intendunt facere [...] in civitate Pisana [...] et quam et quod Pisani [...] faciunt [...] in civitate Ianuensi [...] et quod gentes dictorum Comunium benigne ubilibet et amicabilem ad invicem se pertractent et abstineant ab offensionibus* (cfr. ASP, *Com., div. A*, reg. 29, c. 67^r).

²⁷ ASP, *Com., div. A*, reg. 29, c. 68: *Hoc semper acto et intellecto in toto isto contractu [...] quod, finito supradicto tempore sive termino anni, quodlibet istorum Comunium, quantum ad tempus sive terminum supradicte tregue veteris, sit et esse intelligatur in eo statu et esse in quo erat ante confectionem presentis contractus ac si presens contractus factus non esset.*

tamenti avvenuti nel frattempo nel quadro politico, specie per Pisa. Evidentemente dunque la conservazione di quella clausola era in funzione non più anti-pisana, bensì anti-aragonese. Infatti era contro la corona di Aragona che Genova stava combattendo proprio allora una lotta difficile, per la Sardegna. Dunque la clausola doveva servire a tenere in vita, sotto l'aspetto giuridico, i diritti di Genova sulla Sardegna.

Anche nel 1338, nel 1339 e nel 1340 — sebbene i documenti relativi risultino perduti — di sicuro la tregua venne prorogata. È certo tuttavia che a Genova (almeno già dall'estate del 1339) si meditava di modificare i rapporti giuridici e diplomatici con l'antica rivale; ed è assai probabile che ciò si debba mettere in relazione con gli avvenimenti che portarono al potere, il 23 settembre 1339, il doge Simone Boccanegra, e con l'indirizzo politico da lui instaurato.

È del 1° aprile 1340 infatti una convenzione tra Genova e Pisa da cui si arguisce che i rapporti tra i due Comuni erano in quel momento in fase di trasformazione. Il doge Simone Boccanegra, in rappresentanza del Comune di Genova, e Ranieri di San Casciano, in rappresentanza di quello di Pisa, stipularono in quella occasione una lega della durata di un anno, prorogabile, con lo scopo di proteggere dalle incursioni dei pirati le vie di navigazione e le coste²⁸ dei due Stati, ma presumibilmente avendo di mira anche obiettivi di natura più squisitamente politica. Nell'atto di questa lega non appare alcun riferimento ai rapporti giuridici e agli impegni esistenti tra i due Comuni per effetto dei precedenti trattati. È certo però che la tregua del 1299 venne ancora puntualmente prorogata con atto del 24 giugno 1341; ma questa volta non per un anno — come in tutti i precedenti atti, almeno dal 1335 — bensì per 25 anni; inoltre, rispetto al testo del 1299, con

²⁸ La lega si proponeva di armare nel giro di un anno 20 galee, dieci per parte; si impegnava intanto ad armarne entro 15 giorni, sei, tre per parte, che avrebbero operato suddivise in due squadre miste, una con capitano genovese, formata da due galee genovesi ed una pisana; ed una con capitano pisano, formata da due galee pisane ed una genovese. La lega era stipulata [...] *ad custodiam maris riperiorumque Ianue et Pisarum* [...] *ad salutem mercatorum et aliorum bonorum hominum et ad persecutionem piratarum et aliorum malivolorum* (cfr. ASP, Com., div. A, reg. 29, c. 69).

modifiche e aggiornamenti consistenti tra l'altro nella soppressione di 10 capitoli. Restavano l'impegno per Cagliari, Sassari, Porto Torres e loro pertinenze, evidentemente in funzione antiaragonese, e il divieto sul commercio del sale oltre certi limiti alquanto generici. Insomma con questo trattato probabilmente si dovette considerare formalmente concluso un vero atto di pace tra Genova e Pisa; e infatti le due parti dichiaravano in una clausola finale di rimettersi scambievolmente le offese e di rinunciare ad ogni risarcimento²⁹. Inoltre — fatto ancor più significativo sotto l'aspetto politico — nel medesimo trattato, dopo aver con un breve inciso confermato il patto di lega contro i pirati stipulato l'anno precedente, i due Comuni concordavano una alleanza difensiva contro tutti: *contra omnes tam in mari quam in terra*. Non è il luogo di accertare quali scopi si prefiggesse il doge Boccanegra con questo trattato; di certo il Comune di Pisa lo stipulò in previsione della guerra che si accingeva a sostenere contro il Comune di Firenze per impedirgli di impadronirsi di Lucca e che infine portò all'assoggettamento di Lucca a Pisa. Infatti, dello stesso periodo è anche l'alleanza conclusa col signore di Milano, Luchino Visconti, (12 agosto 1341) e con altri signori lombardi in vista dello stesso scopo, e sempre con la formula *contra omnes*³⁰.

Non si può a questo punto non rilevare, prima di concludere, che con il trattato di alleanza del 1341 (dunque 40 anni dopo, circa, la conclusione effettiva delle ostilità) non soltanto era definitivamente chiuso il burrascoso periodo della guerra per la Sardegna e per la Corsica, resa celebre dalla battaglia della Meloria, ma aveva fine in pratica anche la secolare rivalità tra Genova e Pisa. Quest'ultima, rinunciando a difendere una egemonia sul mare per cui non aveva più né le ragioni storiche né i mezzi, si accingeva a sostenere in terraferma una decisiva prova contro Firenze a difesa dell'antico suo dominio delle vie di accesso al mare dall'entroterra toscano, seriamente minacciato dal tentativo del Comune di Firenze di assoggettare Lucca.

Riflettendo alla nuova situazione politica che si andava allora pro-

²⁹ ASP, Com., div. A, reg. 29, c. 77: *Liber iurium* cit., II, doc. n. 187, coll. 524-533.

³⁰ ASP, Com., div. A, reg. 29, cc. 80-80', 81-81'.

filando, non si può non riandare col pensiero agli eventi politici e militari degli anni immediatamente successivi alla battaglia della Meloria, quando Lucca e Firenze — e con loro quasi tutti gli altri Comuni di Toscana — si erano stretti in lega con la vincitrice Genova col proposito di abbattere e distruggere la potenza di Pisa.

Col patto del 1341, Pisa si alleava con l'antica rivale; di lì ad un anno avrebbe inflitto una dura sconfitta militare e politica a Firenze e avrebbe conquistato Lucca, rinsaldando così la sua posizione di porto di Toscana, che era stata la base prima della sua potenza ed era ora l'ultima risorsa rimastale.

Venute meno, con la perdita di S. Giovanni d'Acri e della Sardegna, le cause ultime della secolare rivalità, si apriva un periodo in cui Genova e Pisa avrebbero avuto più volte occasione di operare fianco a fianco.

Prof. Alessandro Pratesi, Presidente della seduta: Ringrazio a nome di tutti il prof. Banti di questa sua relazione con la quale non soltanto ci ha illustrato il contenuto dei trattati tra Genova e Pisa, ma ha anche messo in evidenza la correlazione che c'è tra contenuto e forma dei documenti, presentandoci un quadro molto complesso, e tuttavia completo, di questo aspetto delle fonti storiche. Esprimo quindi di nuovo la nostra riconoscenza.